



# Diritto & Fisco



Credito d'imposta anche per gli acquisti fatti da gennaio 2024. Bonus Zes fuori dal cumulo

## Tempi strettissimi al bonus 5.0 Investimenti entro il 2025. Premialità sul fotovoltaico Ue

DI LUIGI CHIARELLO  
E BRUNO PAGAMICI

**B**onus 5.0 retroattivo. Potranno beneficiare del credito d'imposta gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024. Per la loro definitiva realizzazione, invece, il termine fissato è per la fine del 2025, mentre l'ultimazione asseverata del programma di spesa potrà essere presentata entro il 28 febbraio 2026.

A tale attestazione andrà aggiunta la certificazione dei consumi energetici e la comunicazione ex post per la determinazione del credito d'imposta prenotato (al momento non sono previste proroghe relativamente alle suddette scadenze).

Per quanto riguarda l'avvio dell'operatività del bonus, poi, occorrerà attendere la piattaforma a cui inviare le domande, la cui apertura avverrà presso il ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit) e sarà possibile considerare come acconto del 20% anche gli importi versati precedentemente all'apertura del portale purché pagati nel 2024. Importante sarà tuttavia determinare il consumo iniziale

dell'impresa (ex ante) dal punto di vista energetico per valutare il beneficio derivante dagli investimenti agevolati (ex post).

Ieri, in *Confindustria*, si è tenuto un seminario di alto livello sul piano *Transizione 5.0*; all'appuntamento hanno partecipato: il ministro delle imprese e del made in Italy, **Adolfo Urso**, il capo della segreteria tecnica, **Marco Calabrò**, e **Davide Valenzano** del *Gse*. Urso ha fatto notare che il piano 5.0 italiano: «È l'unico in Europa che convoglia le transizioni digitale ed energetica in un'unica misura». Rilevando anche che l'agevolazione sarà accessibile dalle imprese: «Di ogni dimensione e di qualunque settore produttivo». E che si potranno usare: «Fino al 10% delle risorse disponibili per potenziare le competenze dei lavoratori interessati». Risorse che il capo del dicastero di via Veneto ha quantificato complessivamente in: «Quasi 13 mld di euro: 6,4 mld dalla legge di bilancio per il 2024 e 6,3 mld frutto della riprogrammazione del Pnrr».

Il decreto operativo, i cui contenuti sono stati anticipati da *ItaliaOggi* (da ultimo il 6 e il 20 luglio 2024), dovrebbe sbarcare

in *Gazzetta Ufficiale* a ridosso del fine settimana. A stretto giro di posta verrà emanata la circolare applicativa. Mentre devono essere licenziati da *Enea* i registri relativi ai beni strumentali da acquisire per fruire dell'agevolazione. Andiamo con ordine.

**Una delle novità della futura circolare** esplicativa riguarda la previsione di una maggiorazione agevolativa riservata ai moduli fotovoltaici ad alta efficienza energetica. Si tratta di una misura tesa a contrastare la concorrenza dei prodotti fabbricati all'estero (specie in Cina). La maggiorazione dovrebbe consentire di coprire il differenziale di prezzo tra i prodotti europei e quelli extra Ue; in assenza di incentivi ad hoc, infatti, si rischia di rendere meno appetibili le misure 5.0 concesse per gli investimenti su beni Made in Italy o Made in Europe.

**Sempre a riguardo, un'ulteriore novità** legata al bonus riguarderebbe gli allegati a), b) e c) alla futura circolare. I primi due allegati contengono un elenco dei macchinari, che saranno agevolati, ma solo se fabbricati in Italia o nell'Ue. Un'apertura ai beni extra Ue, invece, potrebbe esserci per i beni dell'allegato

c). **Un'altra precisazione giunta ieri** riguarda il credito d'imposta utilizzabile in compensazione: questa sarà possibile in un'unica soluzione entro il 2025, o, in alternativa, in cinque quote annuali a partire dal 2026.

**Il cumulo degli incentivi sarà possibile** con tutti gli aiuti, tranne con i bonus Zes, Zes unica per il Mezzogiorno e Zls (Zone logistiche semplificate). Anche perché, in alcune regioni si rischiava di superare il 100% del costo del bene e, dunque, cancellare ogni apporto di capitale proprio.

**In ogni caso, sul cumulo degli incentivi**, così come su alcune deroghe all'applicazione del principio DNSH del Pnrr (*Do No Significant Harm*), sono in corso trattative su Bruxelles, quanto meno per la quota parte di risorse cofinanziate dall'Ue.

**Il vincolo del risparmio energetico.** L'obbligatoria riduzione dei consumi energetici conseguibili dalla struttura produttiva o dal processo interessato dagli investimenti è una precondizione per la fruizione del bonus. Essa verrà determinata confrontando le prestazioni

energetiche tra le situazioni ex ante ed ex post.

Per la situazione ex ante le prestazioni energetiche saranno calcolate sulla base di misurazione o stima operata attraverso l'analisi dei carichi energetici, basata su dati tracciabili dei consumi relativi all'esercizio precedente la data di avvio della realizzazione del progetto:

- **per le imprese attive da più di 12 mesi** le prestazioni energetiche ex ante devono essere determinate direttamente sulla base dei dati disponibili. Se questi non sono disponibili, vanno determinate tramite stima operata attraverso analisi dei carichi energetici basata su dati tracciabili (schede/specifiche tecniche, modellizzazione con software, prove in situ, dati letteratura, ecc.)

- **per le imprese attive da almeno 6 mesi e non più di 12**, le prestazioni energetiche ex ante sono determinate sulla base dei dati riproporzionati sull'anno;

- **per le imprese di nuova costituzione**, le prestazioni sono determinate in base ai consumi energetici di beni similari già sul mercato.

— © Riproduzione riservata —

### IL REBUS CONCESSIONI FRENA SALVINI

## Autostrade, si tratta con l'Ue

DI LUIGI CHIARELLO

Atteso in Consiglio dei ministri dopo il vaglio in preconsiglio, il disegno di legge sulla concorrenza salta un giro: ieri non è sbarcato sul tavolo del Cdm. Il suo esame è stato rinviato, probabilmente alla prossima riunione dell'esecutivo, che dovrebbe tenersi ai primi di agosto; probabilmente il cinque per impegni precedentemente assunti dalla Presidenza del consiglio. Secondo quanto risulta a *ItaliaOggi*, attualmente lo schema di ddl si compone di trentatré articoli, ma diciotto di essi riguardano materie di competenza del ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Dossier sensibili, a cui il ministro **Matteo Salvini** tiene particolarmente. E cioè: le concessioni autostradali, alcune disposizioni sui trasporti e norme sul trasporto pubblico locale. Bene. Nonostante il pressing del Mit per lo sbarco in Cdm del ddl, a segnare il rinvio

sarebbero state alcune osservazioni avanzate dal dipartimento per gli affari europei presso la presidenza del consiglio e, in seconda battuta, la richiesta giunta dal dicastero dell'economia e delle finanze di maggiori tempi di riflessione.

Gli uffici che fanno capo al ministro **Raffaele Fitto**, in particolare, avrebbero fatto presente che diverse disposizioni vanno prima negoziate con la commissione Ue e la trattativa a riguardo ancora non si sarebbe esaurita. Di conseguenza, queste norme, in assenza della preventiva luce verde di Bruxelles, correrebbero il rischio di saltare.

Al contempo, il ministero guidato da **Giancarlo Giorgetti** avrebbe chiesto ulteriore tempo, perché ancora non ha avuto modo di esaminare il testo. Da qui il rinvio a data da destinarsi, nonostante Salvini sperasse che il collegio dei ministri potesse prendere atto il prima possibile del lavoro svolto.

— © Riproduzione riservata —

### DUE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

## Legittimo il payback medico

DI MARIA MANTERO

Il payback per dispositivi medici presenta di per sé delle criticità, ma non risulta irragionevole. Così si è espressa la Corte costituzionale con due sentenze, la n. 139/2024 e la n. 140/2024.

La Consulta si è occupata dapprima, su ricorso della Regione Campania, delle disposizioni del 2023 e, con sentenza n. 139, le ha dichiarate incostituzionali nella parte in cui condizionavano la riduzione dell'onere a carico delle imprese alla rinuncia, da parte delle stesse, al contenzioso. La conseguenza è che a tutte le imprese fornitrici è ora riconosciuta la riduzione dei rispettivi pagamenti al 48%. Con la successiva sentenza n. 140 la Corte, su rimessione del Tar Lazio, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9-ter del decreto legge n. 78 del 2015, quanto al periodo 2015-2018.

La Corte ha precisato che, in rela-

zione a tale periodo, il legislatore ha dettato una disciplina apposita per il ripiano dello sfioramento dei tetti di spesa, e le regioni, con propri provvedimenti, hanno richiesto alle imprese le somme da esse dovute. La sentenza ha rilevato che "il payback presenta di per sé diverse criticità, ma non risulta irragionevole in riferimento all'art. 41 Cost., quanto al periodo 2015-2018". Esso, infatti, pone a carico delle imprese per tale arco temporale un contributo solidaristico, correlabile a ragioni di utilità sociale, al fine di assicurare la dotazione di dispositivi medici necessaria alla tutela della salute in una situazione economico-finanziaria di grave difficoltà. Ma tale meccanismo non risulta sproporzionato "alla luce della significativa riduzione al 48% dell'importo originariamente posto a carico delle imprese, riduzione ora riconosciuta incondizionatamente a tutte le aziende in virtù della citata sentenza n. 139.

— © Riproduzione riservata —